



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 13/8 DEL 8.4.2014

Oggetto: **Procedura di Verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 relativa al progetto "Realizzazione di un impianto eolico da 200 kW", in Comune di Gonnosfanadiga (VS). Proponente: Società Agricola S'Isca S.S..**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Agricola S'Isca S.S. ha presentato, a gennaio 2013, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento "Realizzazione di un impianto eolico da 200 kW" in Comune di Gonnosfanadiga, ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, Punto n. 2 lettera d "Impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kW o uguale a 1 MW".

Il progetto viene inquadrato nell'ambito degli interventi regolati dalla legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010, per il supporto all'attività agricola e zootecnica. In applicazione di tale norma, la Regione Sardegna, con la Delib.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010, ha incluso tra le aree ammissibili per la realizzazione di impianti eolici, "le aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva non superiore a 200 KW, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99".

In relazione all'iter procedurale, dopo la richiesta di verifica del Proponente, il Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente chiedeva un parere alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC), il quale comunicava con nota n. 1925 del 14.3.2013 la propria partecipazione al procedimento autorizzativo dell'impianto. Il SAVI quindi comunicava al Proponente (nota n. 6755 del 25 marzo 2013) l'assoggettamento dell'intervento in questione alla procedura di VIA, in quanto riconducibile alla categoria di opere di cui al punto c-bis "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali", dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

A seguito dell'emanazione degli indirizzi operativi del Ministero dell'Ambiente del 22 aprile 2013, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente adottava la Circolare n. 993 del 6 giugno 2013, concernente



le procedure di VIA per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati nella terraferma, sulla base della quale, preso atto della dichiarata non interferenza del progetto con beni paesaggistici, il SAVI dichiarava ricevibile l'istanza di verifica, il cui procedimento è stato avviato dal 6 giugno 2013.

Il sito in cui è prevista la realizzazione dell'intervento si trova nel Comune di Gonnosfanadiga, in località Su Mulloni, nell'azienda agricola S'Isca, la cui superficie aziendale, rappresentata da un seminativo, è di 220 ettari.

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico da 200 kW costituito da un unico aerogeneratore, con altezza al mozzo di 30 metri, del tipo a tripala ad asse orizzontale, con diametro del rotore pari a 29 metri.

La superficie interessata dalle fondazioni è pari a 50 metri quadrati, l'altezza delle fondazioni è di circa 2 metri e la profondità totale di penetrazione è di circa 3 metri, per cui al momento della dismissione la fondazione sarà al di sotto di un metro rispetto al piano campagna. L'ingombro finale della piazzola sarà di 10 metri quadrati e l'area spazzata dal rotore è inferiore a 700 metri quadrati.

Non sono previste opere per la connessione alla rete elettrica, che avverrà in bassa tensione attraverso un cavidotto interrato esistente e collegato a una cabina di trasformazione esistente per la trasformazione in media tensione. Il cavidotto e la cabina sono stati realizzati a servizio di un impianto fotovoltaico integrato, realizzato sul tetto del fabbricato rurale che si trova nel medesimo lotto di proprietà, per cui non dovranno essere realizzate opere di collegamento.

La cabina di trasformazione esistente dista 150 metri dal punto di collocazione della pala eolica mentre per collegare l'aerogeneratore al cavidotto esistente tra l'impianto fotovoltaico e la cabina elettrica, dovrà essere realizzato un tratto di cavidotto di 30 metri.

Il tempo di vita dell'impianto è previsto in 25-30 anni, al termine dei quali si valuterà se procedere allo smantellamento o a un eventuale revamping. La fase di cantiere durerà 5 mesi.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio SAVI, considerato che la documentazione depositata, come integrata a settembre 2013 e sulla base delle ulteriori informazioni acquisite a dicembre 2013, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, vista la nota n. 35898 del 15.7.2013 del Servizio Tutela del Paesaggio per le Province di Oristano e del Medio Campidano, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto a condizione



che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. in sede autorizzativa dovrà essere accertato, col supporto del Comune, quanto dichiarato dal Proponente nella documentazione integrativa del settembre 2013 in merito alle distanze e alla effettiva destinazione d'uso degli edifici anche in merito all'esclusione, all'interno degli stessi edifici di presenza continuativa nei periodi notturni e diurni;
2. in fase di cantiere dovranno essere garantiti:
 - a. i necessari interventi tecnici e gestionali per il contenimento delle polveri, quali la circolazione a bassa velocità degli automezzi e l'eventuale bagnatura con acqua delle strade e del materiale stoccato;
 - b. il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo e lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;
 - c. il ripristino delle eventuali opere, recinzioni o linee di servizi, intercettate durante il percorso degli automezzi per il trasporto dell'aerogeneratore;
 - d. il riutilizzo del materiale di scavo per le operazioni di rimodellamento morfologico e la ricostituzione del suolo agrario da eseguire nell'area delle fondazioni e dei cavidotti; a tal fine, si dovrà avere cura di stoccare separatamente gli orizzonti superiori fertili, evitando il mescolamento con il materiale inerte, o sostanze estranee;
 - e. al termine dei lavori, l'immediato smantellamento dell'area di cantiere che dovrà essere ripristinata e inerbita, mediante semina con specie autoctone;
 - f. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data notizia alle competenti Soprintendenze ed al Servizio tutela paesaggistica per la Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;
3. al fine della mitigazione degli impatti sul suolo e sulla vegetazione, nelle fasi cantiere per la realizzazione dell'intervento e la sua dismissione, qualora il materiale riutilizzabile in situ non sia sufficiente per effettuare un corretto ripristino pedologico, su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm, compensando gli eventuali volumi mancanti mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto;
4. in relazione al rumore:



- a. in sede di autorizzazione/abilitazione dovrà essere presentata la valutazione previsionale dell'impatto acustico, ai sensi della Delib.G.R. n. 62/9 del 2008, utilizzando il valore di emissione previsto dal costruttore dell'aerogeneratore, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale sui ricettori posti entro il raggio di 500 metri dalla pala;
 - b. all'entrata in esercizio dell'impianto, dovranno essere eseguiti i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008 e, in caso si rilevassero dei superamenti, il Proponente dovrà provvedere, entro tre mesi, a mitigare l'impatto e a ricondurre i livelli entro i limiti di legge;
 - c. i risultati della valutazione previsionale e delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Gonnosfanadiga e all'ARPAS;
5. nel progetto da autorizzare dovrà essere inserito un piano di dismissione e ripristino, completo di stima dei costi, che dovranno essere compresi nel conto economico del progetto. Il piano dovrà prevedere:
- a. lo smantellamento di tutte le opere, raggruppando le varie parti per tipologia di materiale, così da massimizzare le possibilità di recupero, provvedendo allo smaltimento delle parti non recuperabili in impianti autorizzati;
 - b. il completo ripristino del terreno vegetale delle aree occupate dalle opere e la sua restituzione agli usi originari;
 - c. le misure previste nel Piano di cui ai punti precedenti dovranno essere attuate anche nell'eventualità di cessione a terzi dello stesso impianto;
6. eventuali modifiche progettuali, compreso l'inserimento nel lotto di proprietà di ulteriori elementi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dovranno essere sottoposte al preventivo parere del Servizio SAVI.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Realizzazione di un impianto eolico da 200 kW", in Comune di Gonnosfanadiga



(VS), proposto dalla Società Agricola S'Isca S.S., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Gonnosfanadiga, la Provincia del Medio Campidano, l'ARPAS e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Francesco Pigliaru